

**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
TREVISO**

**REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO GENERALE DELLA BORSA MERCI DI TREVISO
CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO DI VIGILANZA E DELLE COMMISSIONI PER LA
RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL'INGROSSO**

Art. 1

Il presente Regolamento reca norme di attuazione degli artt. 8 – 9 – 22 – 23 – 24 del Regolamento Generale della Borsa Merci di Treviso (di seguito Regolamento Generale), adottato dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso (di seguito Camera di Commercio), con provv. n. 493 dell'11.11.1991 ed approvato dal superiore Ministero con nota prot. n. 280215 del 21.2.1992.

Art. 2

La Camera di Commercio accerta, tramite il Comitato di Vigilanza, i prezzi all'ingrosso delle merci e dei prodotti che formano oggetto di maggiore trattazione presso la Borsa Merci di Treviso (secondo contratti – tipo se adottati) e cura la pubblicazione del relativo listino.

Art. 3

Le merci ed i prodotti, di cui al precedente articolo, da considerare nel listino, sono distinti nei seguenti gruppi:

- cereali e semi oleosi;
- prodotti, sottoprodotti della macinazione e materie prime per mangimifici;
- paste alimentari e riso;

- vini;
- aceti e spiriti;
- uova;
- oli alimentari;
- salumi;
- pesci salati e preparati;
- prodotti caseari;
- sementi da prato e semi per uso zootecnico;
- concimi chimici ed anticrittogamici;
- avicoli;
- conigli;
- bestiame suino.

La Camera di Commercio, sentiti la Deputazione di Borsa ed il Comitato di Vigilanza, delibera l'eventuale soppressione di gruppi di merci o prodotti ovvero l'inserimento di nuovi.

Art. 4

All'accertamento dei prezzi di cui all'art. 2 provvede il Comitato di Vigilanza, di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento Generale.

Art. 5

Il Comitato di Vigilanza, nominato ogni anno dalla Giunta della Camera di Commercio, è composto dal Presidente, da quattordici membri effettivi e da quattordici supplenti in ragione di un supplente per ogni effettivo.

Il Presidente è un funzionario camerale e viene designato dal Segretario Generale della Camera di Commercio.

I componenti, scelti fra i mediatori, commercianti, industriali e produttori, sono nominati, previa consultazione, non vincolante, delle associazioni di categoria interessate.

I componenti possono essere riconfermati.

Art. 6

Il Comitato di Vigilanza si riunisce su convocazione del Presidente e le sue riunioni si tengono, di regola, nei locali della Borsa Merci.

Le sue decisioni sono prese con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei votanti.

Art. 7

Il Comitato di Vigilanza per l'espletamento dei compiti relativi alla rilevazione dei prezzi di cui all'art. 8, punto 5, del Regolamento Generale, si avvale di apposite Commissioni ovvero di appositi informatori di settore.

Le Commissioni e gli informatori, relativamente ai prodotti di competenza, provvedono all'accertamento dei prezzi.

Art. 8

Le Commissioni di cui all'art. 7 sono nominate per ogni anno solare dalla Giunta della Camera di Commercio, previa consultazione delle Associazioni di categoria; sono composte da operatori interessati alla produzione ed al commercio dei prodotti e merci di cui ai gruppi specificati al precedente art. 3 e dal Presidente del Comitato di Vigilanza o da un suo sostituto, nominato dal Segretario Generale della Camera di Commercio, che svolge le funzioni di Presidente delle medesime Commissioni.

Di ciascuna di esse fanno parte due membri, competenti per settore, del Comitato stesso, i quali sono tenuti a sottoscrivere il listino dei prezzi rilevati nella giornata.

Qualora entro il mese di gennaio di ciascun anno non venga disposto il rinnovo di dette Commissioni, i rispettivi componenti si intendono riconfermati.

Resta salva, comunque, la facoltà della Camera di Commercio di procedere alla sostituzione di componenti le Commissioni in qualunque momento.

L'incarico è gratuito, ma a tutti i componenti è concesso:

il libero ingresso in Borsa Merci;

il rimborso delle spese di viaggio dalla propria sede alla Borsa Merci;

il rimborso spese parcheggio con la presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Le spese di cui sopra saranno rimborsate solo ai componenti che abbiano partecipato alle Commissioni con potere di decisione e voto.

Sarà cura del membro effettivo designato, di avvertire il membro supplente degli eventuali impedimenti alla sua partecipazione alla Commissione.

I componenti effettivi le Commissioni che senza giustificato motivo non prendono parte a tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti dall'incarico.

Salvo incontrovertibili motivazioni l'Associazione non potrà riproporre il componente dichiarato decaduto.

In attesa della nuova nomina da parte della Giunta della Camera di Commercio, il membro supplente assumerà temporaneamente l'incarico di membro effettivo con funzioni di decisione e voto.

Le funzioni di segreteria delle Commissioni sono espletate da personale appartenente all'area Regolazione di mercato.

Le Commissioni operanti, competenti per prodotti, e la loro composizione sono quelle elencate nella Tabella allegata al presente Regolamento di cui fa parte integrante.

La Camera di Commercio, sentiti la Deputazione di Borsa ed il Comitato di Vigilanza, delibera l'eventuale soppressione di Commissione ovvero l'inserimento di nuove.

Art. 9

Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti che abbiano diritto di voto, compreso il Presidente.

Il membro o i membri supplenti possono sostituire uno o più dei membri effettivi assenti purché appartenenti alla medesima categoria.

Esse deliberano con voto palese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, ha facoltà di avvalersi di esperti anche estranei alla Commissione.

Qualora per qualunque motivo sia constatata l'impossibilità di funzionamento di qualche Commissione o qualora non si riesca a rilevare i prezzi nel rispetto delle procedure descritte, il Presidente provvede all'accertamento dei prezzi sentiti gli operatori di particolare specifica competenza presenti in Borsa.

Art. 10

Le Commissioni si riuniscono presso la Borsa Merci secondo il calendario stabilito dalla Camera di Commercio.

Art. 11

Per la individuazione delle declaratorie delle merci e dei prodotti di cui all'art. 3, delle fasi di scambio, dei luoghi di consegna, delle modalità di pagamento e di ogni altra clausola inerente alle contrattazioni, si fa riferimento all'ultimo "Listino dei prezzi all'ingrosso" pubblicato dalla Camera di Commercio.

Art. 12

I prezzi da rilevare per le merci oggetto di trattative sono quelli effettivamente definiti nel giorno di mercato e si riferiscono a merce pronta.

Per le merci trattate presso i produttori o comunque al di fuori della Borsa Merci, debbono essere rilevati i prezzi medi praticati nella settimana terminante il giorno di mercato stesso.

Non si può tener conto dei prezzi che si riferiscono ad un numero di operatori insufficienti a fornire in merito utili elementi di giudizio.

Qualora per una determinata merce non siano avvenute contrattazioni sul mercato ed i prezzi siano stati desunti da semplici e generiche informazioni, o forniti in via presuntiva secondo la tendenza del mercato oppure mediante ripetizione, ritenuta attendibile, dei prezzi rilevati in precedenza, sui listini verrà espressamente precisato che si tratta di prezzi "indicativi" o "nominali".

Art. 13

I prezzi rilevati settimanalmente servono ai fini del calcolo delle medie mensili, secondo le Norme Tecniche emanate dall'ISTAT e costituiscono la base per le certificazioni richieste alla Camera di Commercio o per ogni altro fine di interesse pubblico.

Art. 14

Il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti quello approvato con delibera n. 502 del 28/11/1994.

La Camera di Commercio si riserva, ove ritenuto opportuno e sentito il parere della Deputazione e del Comitato di Vigilanza, di introdurre nel presente Regolamento tutte le modificazioni che nella pratica si rendessero necessarie.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vige il Regolamento Generale della Borsa Merci di Treviso.

**TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO
RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE
DELLA BORSA MERCI DI TREVISO RELATIVAMENTE ALLA
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PER LA
RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL'INGROSSO DEI PRINCIPALI
PRODOTTI TRATTATI SULLA PIAZZA DI TREVISO**

1) Commissione per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso dei cereali (12 componenti + il Presidente):

- 2 componenti del Comitato di Vigilanza;
- 2 agricoltori;
- 2 coltivatori diretti;
- 2 commercianti;
- 2 utilizzatori (molini, mangimifici, essiccatoi);
- 2 mediatori;

almeno 5 membri supplenti suddivisi per ciascuna delle categorie economiche sopraelencate.

2) Commissione per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso delle farine, dei sottoprodotti della macinazione e delle materie prime per mangimifici (12 componenti + il Presidente):

- 2 componenti del Comitato di Vigilanza;
- 1 agricoltore;
- 1 coltivatore diretto;
- 3 utilizzatori (molini, mangimifici, essiccatoi);
- 3 commercianti (compresi rappresentanti di cooperative di vendita);
- 2 mediatori;

almeno 5 membri supplenti suddivisi per ciascuna delle categorie economiche sopraelencate.

3) Commissione per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso del pollame (10 componenti + il Presidente):

- 2 componenti del Comitato di Vigilanza;
- 4 allevatori;
- 4 commercianti;

almeno 2 membri supplenti suddivisi per ciascuna delle categorie economiche sopraelencate.

4) Commissione per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso dei conigli (6 componenti + il Presidente):

- 2 componenti del Comitato di Vigilanza;
- 2 allevatori (di cui 1 appartenente alla Cooperativa produttori conigli del Veneto);
- 2 commercianti;

almeno 2 membri supplenti suddivisi per ciascuna delle categorie economiche sopraelencate.

5) Commissione per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso dei suini (9 componenti + il Presidente):

- 2 componenti del Comitato di Vigilanza;
- 3 allevatori (di cui rappresentanti di allevamenti da ingrasso e rappresentanti di allevamenti per la produzione di lattonzoli);
- 2 utilizzatori (industriali, commercianti);
- 2 mediatori operanti nel settore;

almeno 3 membri supplenti suddivisi per ognuna delle categorie economiche sopraelencate.

6) Commissione per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso delle uova (6 componenti + il Presidente):

- 2 componenti del Comitato di Vigilanza;
- 2 produttori (compresi rappresentanti di cooperative);
- 2 commercianti;

almeno 2 membri supplenti suddivisi per ognuna delle categorie economiche sopraelencate.

7) Commissione per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso delle uve e dei vini (11 componenti + il Presidente):

- 2 componenti del Comitato di Vigilanza;
- 4 produttori (compresi rappresentanti delle cooperative e degli enopoli);
- 2 utilizzatori (industriali, imbottiglieri);
- 2 mediatori;
- 1 rappresentante del CO.DI.TV.;

almeno 4 membri supplenti suddivisi per ognuna delle categorie economiche sopraelencate.